

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà  
Titolo VIII - Del possesso

### **Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso**

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.